

Art. 1

Costituzione e denominazione del Consorzio

1. Ai sensi e agli effetti di cui agli art. 2602 e seguenti del codice civile, è costituito un consorzio di ricerca e promozione denominato “CONSORZIO FUTURO in RICERCA” (da qui in poi “Consorzio” o CFR).
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire avanzi di gestione ai Consorziati.
3. Al Consorzio possono essere ammessi Enti, Imprese e Fondazioni Pubbliche o Private, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione (da qui in poi anche “CdA”) che determinerà altresì l’ammontare dei versamenti al Fondo Consortile dell’Ente ammesso.
4. L’Università degli Studi di Ferrara, o altro soggetto da questa partecipato e indicato, è socio di diritto del Consorzio Futuro in Ricerca ove questa lo richieda.

Art. 2

Sede

1. Il Consorzio ha sede legale in Ferrara, presso l’indirizzo indicato nel Registro delle Imprese.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative distaccate.

Art. 3

Oggetto

1. Il Consorzio si propone di promuovere, integrare e coordinare, in un quadro di collaborazione e sussidiarietà a forte valenza interdisciplinare, le competenze, le specializzazioni e le conoscenze dei Consorziati, realizzando un sistema di integrazione delle risorse scientifiche esistenti presso i consorziati e proponendosi come strumento di collegamento tra questi e le imprese per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione possedute dai consorziati, rispondendo alla necessità di disporre di un’organizzazione capace di operare direttamente nello sviluppo di progetti che richiedano il superamento dei limiti imposti dalle dimensioni delle singole unità di ricerca dei consorziati e così coordinare azioni dirette ad ottenere anche commesse e finanziamenti.

In particolare il consorzio intende:

A) promuovere e sviluppare ricerca applicata in aree diverse, fra le quali ad esempio:

- a) salvaguardia dell’ambiente e della salute dell’uomo;
- b) tecnologie agroalimentari e biotecnologie;
- c) innovazione architettonica, pianificazione strategica, progettazione urbanistica e tecnologia del restauro;
- d) tecnologie dei polimeri e dei materiali innovativi;
- e) analisi economiche, giuridiche ed organizzative a supporto dei processi per l’innovazione;
- f) innovazione in tecnologie ingegneristiche, informatiche, elettroniche, energetiche, farmacologiche, fisiche, chimiche, matematiche, geologiche, mineralogiche e biologiche;
- g) innovazioni linguistiche, tecnologie musicali e multimediali;
- h) addestramento per l’innovazione tecnologica;
- i) metodologie di trasferimento tecnologico;
- j) sviluppo e personalizzazione di modelli gestionali ed organizzativi nel campo della ricerca e delle tecnologie a supporto delle Pubbliche Amministrazioni;
- k) sviluppo di progetti e sistemi di information and communication technology (ICT) nei confronti di committenti pubblici e privati.

Ulteriori aree di ricerca potranno essere individuate dal CdA.

- B) promuovere e sviluppare l’attività di trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli uffici a ciò preposti delle Università consorziate, come forma privilegiata di trasferimento delle conoscenze e delle competenze delle Università e dei Centri di Ricerca, coerentemente coi loro obiettivi di terza missione .

C) mettere a disposizione, dei Consorziati e di terzi, servizi quali:

- a) informazione sui programmi di ricerca in corso presso i laboratori dei Consorziati;
- b) informazione ed assistenza per l’effettuazione di prove, analisi e certificazioni presso laboratori dei Consorziati o di terzi e privati;
- c) assistenza alla predisposizione di contratti e convenzioni per attività di ricerca in collaborazione con Enti pubblici o Privati;
- d) assistenza per l’accesso a finanziamenti pubblici o privati per la ricerca;
- e) assistenza per l’accesso a banche dati per la documentazione in linea;



CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

- f) organizzazione, assistenza e supporto nella progettazione e realizzazione di convegni, Master, di corsi di perfezionamento, di riqualificazione e di aggiornamento professionale, anche tramite il finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post dottorato;
- g) gestione di servizi tecnico-amministrativi ed organizzativi a sostegno dei propri Consorziati e di terzi, anche nell'ottica del "public engagement".
- h) assistenza alla imprenditoria nel campo delle tecnologie avanzate con consulenza e con servizi;
- i) creazione e/o partecipazione a Società o imprese di diritto privato per lo svolgimento di particolari attività;
- j) promozione e sviluppo di accordi di cooperazione anche internazionale tra enti di ricerca e di imprese industriali, per valorizzare i risultati della ricerca e sviluppare la cultura imprenditoriale;
- k) collaborazione con altri Enti e promozione di scambi culturali e di collaborazione tecnico- scientifica con Paesi esteri.

D) assistere e supportare nella partecipazione ai bandi di gara e programmi di finanziamento in ambito regionale, nazionale ed europeo.

2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale il Consorzio agirà sempre esclusivamente in nome e per conto proprio, svolgendo tutti gli atti e gli adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi consortili, esclusa in ogni caso l'assunzione di qualunque impegno e/o responsabilità che possa costituire titolo, causa o motivo di domande e/o richieste, anche risarcitorie, da parte di terzi che possano coinvolgere i singoli partecipanti al Consorzio e la rispettiva responsabilità patrimoniale, fatta salva l'eventualità di diverse e specifiche pattuizioni nelle materie e/o oggetti di cui sopra, da stipularsi tra il Consorzio ed uno o più soggetti consorziati.

3. Le attività si svolgono sia all'interno della sede del Consorzio, sia presso laboratori di ricerca e/o strutture dei Consorziati o di altri Enti pubblici o privati. Il CFR potrà avvalersi di personale proprio, di personale messo a disposizione dai Consorziati, ovvero di personale esterno qualificato.

4. Le attività del Consorzio saranno coordinate con altre eventuali iniziative con finalità analoghe intraprese dai Consorziati.

5. Il Consorzio opererà secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 4 Durata del Consorzio

La durata del Consorzio, ai sensi dell'art. 2604 del Codice Civile, è prevista fino al 31 Dicembre 2050 e potrà esser prorogata con delibera dell'Assemblea dei Consorziati.

Art. 5 Fondo Consortile

Il fondo consortile è costituito dalle quote versate entro due mesi dalla data di adesione al Consorzio per l'ammontare minimo di € 1.550,00 (millecinquecentocinquanta/00) per Consorziato o per altro maggior ammontare definito con deliberazione unanime dall'Assemblea.

Art. 6 Fondo di gestione

1. Il Consorzio ha autonomia patrimoniale, amministrativa e gestionale senza fini di lucro.

2. Partecipano al fondo di gestione:

- a) le quote annuali versate dai Consorziati (ad esclusione di Università ed Enti pubblici di Ricerca non economici, secondo quanto previsto al successivo art. 24) nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione. La quota, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposta anche sotto forma di servizi forniti per la gestione del Consorzio;
- b) le percentuali sui contratti assunti e su ogni altra attività come definito dal regolamento;
- c) contributi di Enti o soggetti privati o pubblici, nazionali od internazionali, erogati per il conseguimento degli scopi consortili;



3. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nel finanziamento delle iniziative che formano l'oggetto del Consorzio, ivi incluso il finanziamento di borse di studio e/o assegni di ricerca, nonché per perfezionamento ed addestramento pre e post - universitario.

4. Per le obbligazioni il Consorzio risponde unicamente con il proprio fondo consortile.

Art. 7

Programma di attività ed esercizio sociale

1. L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali.

2. L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 8

Nuove adesioni

Le richieste di adesione al Consorzio provenienti dai soggetti previsti all'Art. 1, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri.

Art. 9

Recesso ed esclusione

1. I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento dal Consorzio mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consorzio;

2. Il recesso produrrà effetti dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso, fermo restando l'obbligo per il soggetto recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o gli obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto.

3. Nel caso di recesso, ai Consorziati recedenti verrà rimborsata la quota del fondo consortile inizialmente versata, al netto di eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati dal Consorzio nei confronti del Consorziato.

4. E' causa di esclusione dal Consorzio il mancato adeguamento agli obblighi derivanti dal presente Statuto ed ai deliberati della Assemblea.

5. Costituiscono inoltre motivi di esclusione dal Consorzio: la cessazione delle attività, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alle procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta o amministrazione controllata.

Art. 10

Modifica dello Statuto

Le modifiche dello Statuto del Consorzio sono presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o su proposta di singoli Consorziati, e debbono essere deliberate dall'Assemblea dei Consorziati col voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 11

Organi consortili

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei Consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Direttore;

e) l'Organo di controllo.

2. Le cariche suddette, salvo quelle del Direttore e dell'Organo di controllo sono ad esclusivo titolo gratuito, ad eccezione delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le indennità di missione e presenza dei partecipanti agli organi del Consorzio sono di norma a carico dei Consorziati aderenti.

Art. 12

L'Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei partecipanti al Consorzio attraverso i propri rappresentanti legali; le sue deliberazioni, adottate in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati, ancorché assenti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente (a) almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno, per l'approvazione del Bilancio del Consorzio; (b) nei casi previsti dalla legge e dal Presente statuto, (c) nonché in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno su richiesta del Presidente, o (d) quando ne venga fatta istanza da un terzo (1/3) dei Consorziati. In tal caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea entro 60 giorni dalla data della richiesta.
3. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale del Consorzio purché sul territorio nazionale.

Art. 13

Modalità di convocazione dell'Assemblea dei Consorziati

1. Le convocazioni delle assemblee sono fatte dal Presidente mediante avviso inviato almeno 7 giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e dovranno indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso potrà contenere ulteriori convocazioni previste in data successiva, qualora non risultino raggiunti i quorum necessari per la legale costituzione dell'assemblea.
3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica certificata), atto a provare la spedizione all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro delle Imprese. In mancanza di tale formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero fondo consortile, gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita al Consorzio con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti del Consorzio, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai i componenti dell'Organo di controllo che sono rimasti assenti nonché, se nominato, al revisore contabile.

Art. 14

Partecipazione all'Assemblea

I Consorziati possono farsi rappresentare per delega scritta da altri Consorziati, oppure è ammessa la loro partecipazione per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 15

Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa legalmente le veci.
2. Il Segretario è nominato dall'Assemblea, la quale designa altresì, quando lo ritenga opportuno, due scrutatori scelti fra i rappresentanti legali dei Consorziati.
3. L'assistenza del Segretario non è necessaria se il verbale dell'adunanza è redatto da un notaio.
4. La constatazione della legale costituzione e della validità dell'Assemblea spetta al Presidente.
5. Le riunioni dell'Assemblea si possono tenere per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 16 **Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà del totale in prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia la percentuale dei Consorziati presenti.
2. Sulle materie di cui all'art.10 anche in seconda convocazione è richiesta per la valida costituzione la presenza di almeno la metà del totale dei Consorziati.
3. Se non altrimenti disposto, l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati in Assemblea.

Art. 17 **Nomina del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo**

1. L'Assemblea dei Consorziati nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo sulla base di una lista proposta dal Presidente e ne determina altresì l'eventuale compenso.
2. L'Assemblea nomina fino ad un massimo di 10 Consiglieri.
3. L'Assemblea nomina, l'Organo di controllo e ne determinerà altresì il compenso. Uno dei componenti effettivi è designato collegialmente dalle Università partecipanti
4. Il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi finanziari e comunque fino alla data di approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo.

Art. 18 **Prerogative e compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, delegando all'occorrenza a propri componenti la gestione di progetti speciali e la partecipazione all'organo amministrativo di "Società strumentali" anche con funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione; sono escluse dalla sua competenza unicamente le materie riservate dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.
2. Il CdA in particolare:
 - a) redige ed approva entro il mese di Febbraio il bilancio consuntivo delle attività svolte, accompagnato da una relazione dei risultati conseguiti;
 - b) approva la costituzione e/o partecipazione a Società strumentali anche a fini di lucro per lo svolgimento di particolari attività.
3. Il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo viene trasmesso ai Consorziati.
4. Il componente che, senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio provvederà alla nuova nomina, con effetto fino alla prima assemblea utile, ove verrà demandata all'Assemblea la sostituzione dell'amministratore cessato.
6. Il CdA nomina al suo interno il vice Presidente.

Art. 19

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, unitamente all'Organo di controllo, dal Presidente o, in caso di sua assenza da chi ne fa legalmente le veci, nella sede del Consorzio o in altro luogo, ma sempre nell'ambito del territorio Nazionale
2. La convocazione, che contiene l'indicazione degli argomenti da trattare, avverrà mediante (a) lettera raccomandata AR almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; (b) oppure su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax, la posta elettronica e Posta Elettronica Certificata), atto a provare la spedizione, da inviare almeno 7 giorni prima per la data fissata della riunione; oppure in caso d'urgenza (c) telegramma ovvero posta elettronica ovvero posta elettronica certificata, da spedire almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni del CdA si possono tenere per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il CdA si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.
4. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta $\frac{1}{4}$ dei Consiglieri in carica.
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 20

Il Presidente del Consorzio

1. Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei Soci, previa indicazione vincolante del Rettore dell'Università di Ferrara; tale indicazione dovrà pervenire prima della data dell'assemblea deputata alla nomina; in assenza di tale indicazione il Presidente verrà nominato comunque dall'Assemblea dei Soci.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente qualora l'Università di Ferrara aderisca al Consorzio, Presidente è il Rettore o un suo delegato.
3. Il Presidente del Consorzio ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione e provvede:
 - a) a rappresentare il Consorzio in tutti gli atti civili e giudiziari, nonché nei rapporti con autorità, enti, Consorziati e terzi privati;
 - b) ad esercitare il diritto di querela e di costituzione di parte civile nell'interesse del Consorzio;
 - c) a vigilare sulla corretta esecuzione di tutte le deliberazioni consortili;
 - d) a firmare tutti gli atti (comprese le costituzioni di ATI e ATS) necessari al funzionamento del Consorzio;
 - e) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni per la gestione ordinaria sono assunte dal vice Presidente, ovvero in mancanza dei due, dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente resta in carica tre esercizi e può essere rinnovato.

Art. 21

Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Consiglio di Amministrazione si può avvalere di un Comitato Tecnico-Scientifico composto da componenti di comprovata professionalità, scelti sulla base di indicazioni fornite dai Consorziati. La delibera di istituzione ne determina compiti e durata.
2. Il Comitato è presieduto da un Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Ai componenti del Comitato Tecnico-Scientifico può essere corrisposto un gettone di presenza, determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Il Direttore

1. Il Direttore viene nominato dal CdA ed è revocato con deliberazione dello stesso Consiglio.
2. Il Direttore provvede:
 - a) a dare esecuzione a tutte le deliberazioni del CdA partecipando, con voto consultivo, alle riunioni di competenza del Consiglio stesso e a curare la redazione dei verbali delle relative sedute;
 - b) a dirigere e coordinare tutta l'attività di competenza del Consiglio, rendendo conto al Consiglio stesso dell'attività svolta e dello stato di avanzamento dei singoli programmi e/o progetti;
 - c) a redigere il progetto di bilancio
 - d) a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dal presente Statuto, dal Regolamento consortile e dalle deleghe conferitegli dal CdA.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni a lui attribuite dal presente Statuto sono svolte provvisoriamente dal Presidente del Consorzio.

Art. 23

Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo è composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, nominati dall'assemblea dei consorziati.
2. All'Organo di Controllo viene assegnato il controllo legale dei conti, salvo il caso che lo stesso venga assegnato per legge o per delibera assembleare ad un revisore esterno.
3. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi finanziari ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 24

Partecipazione di Università ed Enti Pubblici di Ricerca al Consorzio

L'apporto al Consorzio di Università ed Enti pubblici di Ricerca non economici è costituito esclusivamente da prestazioni di opera scientifica. Gli stessi soggetti sono esclusi dal pagamento delle quote del fondo di gestione.

Art. 25

Libri del Consorzio

Oltre ai libri ed alle scritture contabili previsti dalla legge, il Consorzio deve tenere:

- a) il libro dei Consorziati;
- b) il libro dell'Assemblea dei Consorziati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- d) il libro delle riunioni dell'Organo di controllo.

Art. 26

Altre prerogative

Trattandosi di un Consorzio costituito ai fini indicati all'art. 3, con patti successivi e nel rispetto delle procedure del proprio ordinamento, i Consorziati possono approvare, a maggioranza non qualificata, un regolamento per il funzionamento del Consorzio.

Art. 27
Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio in qualsiasi tempo e per qualunque motivo, anche per decisione assunta dall'Assemblea straordinaria, la stessa nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. Se non si raggiunge la maggioranza prescritta e negli altri casi previsti per legge, la nomina dei liquidatori è fatta dal Presidente del Tribunale di Ferrara sui istanza dei componenti del CdA, dell'Organo di controllo o dei Consorziati.
3. In caso di scioglimento del Consorzio ciò che residua dal Fondo Consortile e di gestione sarà devoluto ad Enti che perseguono gli stessi scopi, scelti con delibera assembleare a maggioranza assoluta.

Art. 28
Foro competente

Per tutte le controversie sorte tra i Consorziati oppure tra i Consorziati e il Consorzio relativi al rapporto consortile, o tra il Consorzio e uno o più membri dei propri Organi Consortili e non risolti in via bonaria, deciderà esclusivamente il foro di Ferrara

Art. 29
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia